

CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 14- 03 - 2014 N° 6029

**Fallimento – cessazione – chiusura – effetti – azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita –
prosecuzione - sussistenza**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

6029/14



[Stamp]

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RENATO RORDORF - Presidente -
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Società.
 Azione di
 responsabilità
 verso
 amministratore.
 Rinuncia
 all'azione
 esecutiva da
 parte del
 Fallimento.
 Cessazione
 della
 materia del
 contendere.
 Insussistenza.

R.G.N. 18274/2007

ha pronunciato la seguente

Cron. 6029

SENTENZA

Rep. 1050

sul ricorso 18274-2007 proposto da:

Ud. 15/01/2014

GOLLIN RENZO (C.F. GLLRNZ43H13E684J), elettivamente pu
 domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso
 l'avvocato VINCENTI MARCO, che lo rappresenta e
 difende unitamente all'avvocato GOLLIN GIANFRANCO,
 giusta procura a margine del ricorso;

2014

- **ricorrente** -

81

contro

FALLIMENTO COMEC S.R.L.;

- **intimato** -

h

avverso la sentenza n. 838/2006 della CORTE
D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 15/01/2014 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato GOLLIN
GIANFRANCO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
cessata la materia del contendere, in subordine
accoglimento.

Svolgimento del processo

Il Fallimento della s.r.l. COMEC, dichiarato con sentenza del 9/11/1990, promuoveva azione di responsabilità nei confronti di Gollin Renzo, Gollin Adele, Lombardo Vito e Mattioli Vittorio, i primi tre quali amministratori, e l'ultimo liquidatore della società fallita, indicando in 6 miliardi di lire il danno arrecato al patrimonio sociale, ed addebitando una serie di fatti, per i quali chiedeva la condanna solidale dei convenuti.

Tutti i convenuti si costituivano ed eccepivano la prescrizione, nonché l'infondatezza della domanda.

Il Tribunale, per quanto qui interessa, riteneva la responsabilità di Renzo ed Adele Gollin per la sottrazione di lire 2.832.484.272, nonché del Mattioli per la mancanza di beni in magazzino, e li condannava a detto importo, oltre al pagamento delle spese.

Interponevano appello Renzo ed Adele Gollin, censurando il rigetto dell'eccezione di prescrizione, facendo valere l'assoluzione da parte del Tribunale penale in data 25/10/00, per insussistenza dei fatti, e che neppure in sede civile era stata provata la distrazione.

Appellava anche il Mattioli.

La Corte d'appello, con sentenza 27 ottobre 2005/ 17 maggio 2006, ha respinto l'appello del Gollin, gravando questi delle spese del doppio grado, ed ha reso ulteriori statuizioni relative agli altri due appellanti.

Il Giudice del merito, premessa l'applicazione del

termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza penale, ex art.2947, 3° comma c.c., ha ritenuto che, al momento della notifica del ricorso in sede cautelare del 9/11/95, per la domanda risarcitoria in relazione al fatto di distrazione di materie prime corrispondente al reato di bancarotta fraudolenta contestato sub capo A) del capo di imputazione, non era ancora maturata la prescrizione per i due Gollin ed il Mattioli; che, quanto alla mancata appostazione nei bilanci antecedenti quello chiuso al 31/1/89 di perdite di crediti che si erano manifestate nel bilancio 31/12/89, corrispondente al fatto addebitato a Renzo Gollin sub D) del capo di imputazione, non era compiuta la prescrizione quinquennale dal passaggio in giudicato della sentenza ex art.444 c.p.p., mentre si era prescritta la domanda rivolta verso Adele Gollin, perché non era stato avviato il procedimento penale verso la stessa, e al 9/11/95 si era quindi compiuto il termine quinquennale, decorrente dalla data in cui era divenuto il patrimonio sociale insufficiente al soddisfacimento dei crediti, ex art. 2394 c.c., da individuarsi al 30/6/90, data di deposito del bilancio chiuso al 31/12/89.

La Corte d'appello ha ritenuto la responsabilità del Gollin per l'ammacco di cassa, visti i prelievi in contanti effettuati tra il 15 ed il 31 dicembre 1989, allorchè era amministratore unico, iscritti a credito nel

L

conto "Sovvenzioni diverse", sulla cui natura e destinatari nulla era stato scoperto, neanche a mezzo della C.T.U., espletata sia in sede civile che penale, se non che nel breve volgere di fine anno erano state stornate sul conto "Perdite su crediti", ed anzi dieci dei dodici prelievi risultavano in data 31/12/89, addirittura contestuali al loro passaggio a "Perdite su crediti", quindi già nati come inesigibili.

Ricorre avverso detta pronuncia il Gollin, sulla base di due motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere applicato la disciplina della prescrizione ex art.2947,3° comma c.c., ritenendo che i fatti posti a base della domanda risarcitoria coincidessero con quanto contestato sub d) del capo di imputazione, l'unico capo contestato solo al Gollin, relativo non all'ammanto dalle casse sociali di lire 2.832.484.272, ma alla dissimulazione del dissesto societario per gli anni 1997 e 1998, omettendo di evidenziare crediti in sofferenza, né la conclusione muterebbe a volere considerare i capi di imputazione sub a) e b).

1.2.- Col secondo mezzo, il ricorrente si duole del vizio di violazione e falsa applicazione dell'art.2947, 3°

comma c.c., applicabile solo nel caso di totale identità e concomitanza tra illecito civile e penale, ed in presenza di più fatti contestati, rimanendo ogni singolo episodio a sé.

2.1.- Nella memoria ex art.378 c.p.c., il ricorrente ha dedotto che con istanza del 16/10/2006, il Curatore del Fallimento Comec s.r.l. ha chiesto al Giudice delegato l'autorizzazione ad abbandonare la causa relativa all'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori della società fallita, tra cui il Gollin Renzo; che, espressosi favorevolmente il Comitato dei creditori, il Tribunale, con provvedimento del 26/10/06, ha autorizzato quanto richiesto; che il 15/11/07, il G.D. ha ordinato il deposito in cancelleria del progetto di riparto finale proposto dal Curatore e approvato dal Comitato dei creditori; che il 17/12/07, il Curatore del Fallimento, dopo la ripartizione finale dell'attivo, ha depositato l'istanza per la chiusura della procedura; che il Tribunale, con decreto del 20/12/07, ha disposto la chiusura del Fallimento per la ripartizione finale dell'attivo.

Ciò posto, il Gollin, premesso di non avere ricevuto alcuna comunicazione dei detti provvedimenti, venendone a conoscenza solo a settembre/ottobre 2013, e di avere ritualmente notificato al Fallimento il ricorso per cassazione il 28/6/07, ha chiesto la cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata e la pronuncia di

cessazione della materia del contendere "sul presupposto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio", stante la sopravvenienza del fatto nuovo, estraneo al processo, diretto ad incidere sul rapporto controverso, e dunque a far venire meno l'oggetto stesso del giudizio, con le originarie reciproche pretese/difese.

A tale richiesta non può aderirsi.

Il ricorrente argomenta e fa valere la propria richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, da cui la caducazione delle sentenze emesse, interpretando la richiesta del Curatore al Tribunale fallimentare, alla stregua della rinuncia del Fallimento ad ogni pretesa nei propri confronti, che costituirebbe il fatto nuovo, idoneo a determinare il venire meno delle ragioni di contrasto ^{tra le parti, e tale da rendere} obiettivamente incontestato il venir meno della parte alla pronuncia di merito (in tal senso, vedi la pronuncia 10553/09).

L'interpretazione data dalla parte alla richiesta di autorizzazione avanzata ed ottenuta dal Curatore non è condivisibile.

Il Curatore, infatti, nell'istanza depositata il 25 ottobre 2006, e quindi in data anteriore alla notifica del ricorso per cassazione, premesso di avere promosso azione di responsabilità nei confronti di Gollin Renzo, Gollin Adele e Mattioli Vittorio; di avere ottenuto sentenza favorevole in primo grado e che era stata emessa

h

dalla Corte d'appello sentenza di parziale riforma e di rigetto dell'appello proposto dal Gollin; che il Gollin, l'unico condannato, era nullatenente e non in grado di pagare alcunché; di concordare con il difensore del Fallimento nella non opportunità di ricorrere in cassazione e che "proseguire l'attività esecutiva nei confronti del Gollin appare impossibile", ha chiesto al Tribunale di essere autorizzato "ad abbandonare la causa riguardante l'azione di responsabilità ex artt.2393 e 2394 c.c. nei confronti degli ex amministratori Gollin Renzo, Gollin Adele e Mattioli Vittorio ed a rinunciare all'azione esecutiva nei confronti del Gollin Renzo".

Orbene, premesso che alla data dell'istanza e della relativa autorizzazione, concessa dal Tribunale il 26/10/2006, era pendente il termine per l'impugnazione della sentenza della Corte d'appello, e che, alla stregua di detta pronuncia, il Fallimento era risultato vittorioso nei confronti del solo Gollin, considerato il chiaro riferimento all'azione esecutiva che si prevedeva del tutto infruttuosa, il tenore dell'istanza appare essere nel senso di una mera rinuncia a mettere in esecuzione la pronuncia nella parte favorevole al Fallimento, senza alcuna implicazione di disposizione del diritto sostanziale.

Né a diversa conclusione può indurre il riferimento all'abbandono della causa di responsabilità anche nei confronti del Gollin Renzo, da interpretarsi alla stregua

4

della parte espositiva, in cui il Fallimento non accenna alla possibilità di impugnare la pronuncia in relazione al riconoscimento di importo inferiore al richiesto nei confronti di Gollin Renzo, tenendo ben distinte le due situazioni, da un lato la soccombenza verso Gollin Adele ed il Mattioli, e dall'altra, la prospettiva della totale infruttuosità dell'azione esecutiva nei confronti del Gollin Renzo.

Ne consegue che non può ritenersi determinato un nuovo assetto delle parti in relazione alla materia del contendere e che quindi persiste l'interesse del ricorrente alla pronuncia sul ricorso.

Quanto infine alla sopravvenuta chiusura del Fallimento, è noto che la stessa può incidere sulle azioni, come la revocatoria, che presuppongono in atto la procedura o esprimono posizioni solo della massa dei creditori (vedi la pronuncia 9386/2011), ma non sulle azioni, come quella di responsabilità, che sussiste^o anche al di fuori della Procedura, né la presuppongono.

2.2.- Il primo motivo del ricorso è inammissibile, per carenza del momento di sintesi, attesa l'applicazione nel caso dell'art. 366 bis c.p.c., come inserito dall'art.6 del d.lgs. 40/2006, per risultare depositata il 17 maggio 2006 la sentenza impugnata.

2.3.- Anche il secondo motivo va ritenuto inammissibile. Il ricorrente infatti argomenta la censura, deducendo e facendo valere l'estraneità del fatto a sé addebitato e

h

posto a base della responsabilità come amministratore, ma la parte non indica se e dove ha prodotto il capo di imputazione nel giudizio di merito, né indica detto documento specificamente nel ricorso.

E' palese il mancato rispetto da parte del ricorrente del precetto di cui all'art.366 n.6 c.p.c.; ed invero, come statuito dalle Sezioni Unite nella pronuncia 7161/2010 (conf. la successiva pronuncia resa a sezioni semplici,17602/2011), in tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, primo comma, n. 6, c. p. c., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l' indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 c. p. c., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna

h

la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, c. p. c., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso.

3.1.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l'intimato Fallimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, in data 15 gennaio 2014

Il Presidente

Il Consigliere est.

R.M. De Vito

